



*Prefettura di Trapani*  
*Ufficio territoriale del Governo*

Fasc. n. 1289/Area I<sup>^</sup>/Antimafia

14 dicembre 2020

Al Legale Rappresentante della Ditta  
SARCO S.R.L.  
MARSALA

*certificata@pec.sarcosrl.it*

OGGETTO: Richiesta di permanenza negli elenchi di fornitori di beni e prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (White list).

Con riferimento alla nota del 17 luglio 2019, relativa all'oggetto, si comunica che questa Prefettura – U.T.G., ha confermato l'iscrizione di codesta Ditta negli elenchi di fornitori di beni e prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, nelle seguenti sezioni:

- I. - "Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;"
- III. - "Noli a freddo di macchinari;"
- V. - "Noli a caldo;"
- VI. - "Autotrasporti per conto di terzi;"
- X. - "Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti."

Ferma restando la possibilità di disporre in ogni momento la revoca nel caso di perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente, l'iscrizione ha la durata di un anno a decorrere dal **25 settembre 2020**, data di scadenza del provvedimento che ne ha disposto l'iscrizione ed è soggetta - a domanda - a rinnovo. A tal fine codesta Ditta, non oltre un mese prima della scadenza, dovrà far pervenire a questa Prefettura una nuova istanza.

Si rammenta, infine, che è fatto obbligo di segnalare, entro il termine perentorio di **trenta giorni** (decorrenti dal momento in cui è stato adottato l'atto che ha determinato le variazioni) eventuali modifiche intervenute negli assetti proprietari o gestionali dell'impresa, nell'incarico di direttore tecnico (se previsto) ovvero ogni altra variazione inerente i soggetti di cui all'art. 85 del "Codice Antimafia". La mancata osservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011.

Il Prefetto  
(Ricciardi)